



Cremona

COMUNE DI CREMONA

REGOLAMENTO **per la disciplina dei rimborsi delle spese** **sostenute dagli amministratori** **per missioni istituzionali**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori comunali, in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Tale regolamento si inserisce nel campo di applicazione delle norme regolamentari di cui al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".

Art. 2 – Missioni che danno diritto alle indennità

Compiono missione e conseguentemente hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori di questo Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune.

Art. 3 – Autorizzazioni

Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.

Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.

Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale.

Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

Art. 4 – Individuazione delle missioni

Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in:

- a) missioni nell'ambito del territorio nazionale;
- b) missioni all'estero.

Costituisce missione, che sia stata preventivamente autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio comunale direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione comunale e con le eventuali deleghe amministrative conferite.

Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.

Art. 5 – Trattamento di missione in ambito nazionale

Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune per missioni in ambito nazionale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio. Le altre spese eventualmente sostenute sono rimborsate in termini forfettari nel limite massimo dei seguenti importi e a condizione che sia presentata la documentazione relativa al pernottamento:

- a) Euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) Euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c) Euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

- d) Euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 chilometri dalla sede dell'ente.

Gli importi di cui sopra sono stati stabiliti con Decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomia locali, in data 3 dicembre 2008 e con D.l. 12 febbraio 2009.

Eventuali successivi aggiornamenti degli importi sopra specificati, disposti con analogo decreto o comunque con provvedimento normativo, costituiranno limite massimo del rimborso, senza ulteriore modifica regolamentare.

Il computo della durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

Il criterio della distanza chilometrica è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.

Le misure fissate non sono cumulabili.

Art. 6 – Trattamento di missione all'estero

In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure di rimborso previste dal precedente art. 5, comma 1, possono essere incrementate, con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale, fino ad un importo del 15 per cento.

Tale incremento, anche se già deliberato, non è applicabile se non è stato rispettato il patto di stabilità interno.

Eventuali missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello stato della Città del Vaticano sono equiparate a quelle svolte in territorio nazionale.

Art. 7 – Modalità di liquidazione delle spese

La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e pernottamento e di una dichiarazione della durata e sulle finalità della missione.

La documentazione deve essere presentata in originale.

Art. 8 – Norma Finale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari interne dell'Ente che disciplinano la materia.